CAMERA PENALE DI LUCCA

"Leonardo Lapasin Zorzit"

*Aderente all'Unione delle Camere Penali

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Al Presidente della Corte di Appello di FIRENZE

Ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari di LUCCA

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per il giorno 28 gennaio 2020.

La Camera Penale di LUCCA in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 16/01/2020,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 1 (uno) giorni e si terrà in data 28 gennaio 2020;

la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane adottata in data 16/01/2020, attiene alla sciagurata riforma in tema di prescrizione ed in particolare al

CAMERA PENALE DI LUCCA

"Leonardo Lapasin Zorzit"
"Aderente all'Unione delle Camere Penali
"Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

recente approvazione dell'emendamento 5 stelle soppressivo del disegno di legge Costa che avrebbe quantomeno contenuto gli effetti della Riforma a firma e del Ministro di Giustizia On. Alfonso Bonafede. Occorre, dunque, rappresentare a tutti i Parlamentari della Repubblica la gravità delle implicazioni che il mantenimento in vita della legge abrogativa della prescrizione avrà sul diritto costituzionale dei cittadini alla ragionevole durata dei processi;

è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)

la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;

tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;

l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;

sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Si allega delibera UCPI.

Lucca, li 16 gennaio 2020

Per il Presidente Avv. Eros Baldini

Il Segretario